

**REGOLAMENTO SULLE CONCESSIONI DI AREE COMUNALI PER
L'ESERCIZIO DEGLI SPETTACOLI VIAGGIANTI E DEI CIRCHI
LEGGE 18.03.1968 N. 337**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 31.03.1982

PREMESSA

Le concessioni di aree comunali per l'allestimento di circhi equestri e di spettacoli viaggianti, sia nei tradizionali parchi divertimenti che per altri impianti parchi tradizionali, sono disciplinate, oltre che dalla Legge 18.03.1968 n. 337 dalle disposizioni del presente Regolamento.

TITOLO I

PARCO TRADIZIONALE

Art. 1 - Parco divertimenti

Nel Comune di Conselice il parco tradizionale è quello che si tiene in occasione della festa di "S.Martino" nel capoluogo e, a Lavezzola, per la festa di "S.Sebastiano".

Art. 2 - Concessione aree

La concessione delle aree per l'installazione del parco tradizionale è fatta direttamente dal Comune ad ogni singolo esercente.

Art. 3 - Tradizionale parco divertimenti di primavera

In occasione del tradizionale parco divertimenti della festa di S.Martino a Conselice e di S.Sebastiano a Lavezzola l'Amministrazione Comunale, stabilisce:

- la data d'inizio e di cessazione del parco divertimenti;
- gli orari quotidiani di apertura e chiusura del parco;
- numero e tipo delle attrazioni ammesse al parco per l'anno in corso.

Indipendentemente dalla durata del parco l'Amministrazione potrà stabilire le date a partire dalle quali ciascun esercente :

- a) dovrà obbligatoriamente aver provveduto all'installazione dell'attrazione con la quale è stato ammesso al parco, pena la perdita del posto e dei diritti preferenziali;
- b) sarà autorizzato a smontare l'attrazione. L'eventuale inadempienza sarà tenuta presente in future concessioni.

Art. 4 - Presentazione delle domande

Ogni interessato all'installazione di attrazioni nel parco divertimenti deve presentare domanda in carta legale al Sindaco per la concessione dell'area almeno tre mesi prima della data d'inizio della manifestazione, fatte salve deroghe ritenute valide dall'Amministrazione Comunale.

Nella domanda deve essere specificato:

- generalità del titolare dell'impianto (nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, recapito al quale inviare la comunicazione dell'esito della domanda);
- il tipo delle attrazioni che si intende installare, nonché la misura delle attrazioni stesse, delle carovane-abitazione e dei carraggi;
- il numero di contrassegno di cui all'art. 6 della legge 18.03.1968;
- dichiarazione di agibilità statica, relazione di visita, accertamento collaudo relativa alla propria abitazione;
- fotocopia del nulla osta ministeriale per l'anno in corso;
- dichiarata accettazione del presente regolamento;
- è facoltà dell'Amministrazione Comunale richiedere lo stato di famiglia.

Art. 5 - Criteri di concessione

Nella concessione delle aree l'Amministrazione Comunale valuterà in ordine preferenziale, i seguenti criteri:

1. Anzianità nella frequenza della piazza, con la stessa attrazione e per la singola manifestazione;
2. Esercenti locali:
 - a) che hanno anzianità di residenza, effettiva e consolidata, nel Comune di Conselice;
 - b) che hanno anzianità di residenza, effettiva e consolidata, in Provincia di Ravenna;
 - c) che hanno residenza nella Regione Emilia Romagna concedente priorità a quelli residenti nelle provincie confinanti con quella di Ravenna.

A parità di diritti si terrà conto delle particolari condizioni economiche derivanti anche dal limitato numero di piazze utili loro in concessione.

3. Anzianità di appartenenza alla categoria.
4. Anzianità di presentazione della domanda.
5. Si considera a parte, come requisito preferenziale extra, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale, l'attrazione di tipo nuovo, fatti salvi i diritti dei punti precedenti. Per "nuovo tipo" deve intendersi un tipo di attrazione che si differenzia sostanzialmente da quello che abitualmente costituiscono il parco divertimenti. La concessione "una tantum" non matura anzianità.

Della avvenuta concessione viene data comunicazione per iscritto agli interessati almeno 20 giorni prima dell'inizio della manifestazione.

Inoltre, la concessione di area è subordinata al versamento anticipato di un deposito cauzionale, pari al 50% della tassa di occupazione.

Tale deposito sarà restituito alla cessazione dell'occupazione, salvo eventuali rivalse per danneggiamenti o altro, causati dall'impianto e dall'esercizio degli spettacoli viaggianti.

Qualora il richiedente non usufruisca, nei termini richiesti, della concessione, il deposito cauzionale sarà incamerato.

Art. 6 - Concessioni a rotazione

L'ammissione al parco per rotazione, è consentita soltanto nelle seguenti ipotesi:

1. quando il numero dei posti stabiliti per un determinato tipo di attrazione sia inferiore al numero dei richiedenti, aventi parità di requisiti;
2. quando si rendono disponibili dei posti (per rinuncia, decadenza, ecc.), e vi sono più candidati con pari requisiti.

Art. 7 - Padiglione d'entrata

Non saranno considerate novità i padiglioni di entrata qualsiasi sia la mostra, lo spettacolo all'interno o tipo di percorso, sia su vetturette oppure a piedi.

Art. 8 - Gestione dell'attrazione

Il titolare dell'attrazione ammessa è tenuto a gestirla direttamente, oppure da familiari coadiuvanti non titolari di altro nulla-osta similare per la decadenza della concessione.

E' vietata ogni forma di sub-concessione. In caso di accertata infrazione sarà revocata la concessione e tanto il cedente che il concessionario saranno esclusi per due anni, dal parco, con perdita dell'anzianità di piazza.

Art. 9 - Riconversione

E' consentita la riconversione dell'attrazione alle seguenti condizioni e criteri: l'attrazione non deve essere simile ad altre già esistenti sulla piazza, essa si deve distinguere sostanzialmente, e non può trattarsi di una semplice variazione.

La riconversione è consentita solamente a ditte con anzianità già acquisita con altre attrazioni facente parte dell'organico purchè altre non ne vengano escluse o non de danneggi la formazione dello stesso.

L'attrazione riconvertita non può occupare l'area destinata alla novità di turno, salvo se mancante e per quella sola manifestazione.

Art. 10 - Variazione dimensioni dell'attrazione

E' vietato variare le misure d'ingombro delle attrazioni salvo giustificati motivi tecnici riconosciuti validi dall'Amministrazione e semprechè non né risulti danneggiata l'attività delle attrazioni limitrofe.

Art. 11 - Obblighi del concessionario

Le attrazioni durante gli orari di esercizio del parco dovranno essere ininterrottamente aperte e illuminate.

I trasgressori sono passibili di esclusione dal parco per i due anni successivi con perdita dell'anzianità.

Art. 12 - Successione dell'anzianità di piazza

E' riconosciuta nei seguenti casi:

1. decesso del titolare dell'attrazione;
2. infermità sopravvenuta;
3. grave malattia compromettente le facoltà o le capacità lavorative del titolare;
4. rinuncia dell'attività.

La successione è riconosciuta ai familiari conviventi e coadiuvanti alla conduzione dell'attrazione con:

1. atto notarile dichiarante una condizione sopraindicata;
2. stato di famiglia.

Tale diritto permane fino a quando l'attrazione rimane di proprietà e sia gestita dal nucleo familiare del defunto o del dichiarante.

Art. 13 - Conversione dell'anzianità

Qualora il beneficiario della concessione non possa essere presente nel parco, per giustificati motivi di forza maggiore, ritenuti validi dall'Amministrazione, conserva l'anzianità acquisita.

Qualora l'assenza non sia giustificata per due anni, viene persa l'anzianità di piazza.

Art. 14 - Carovane di abitazione o carri-trasporto

La sistemazione delle carovane di abitazione e dei carri attrezzi, ha luogo nella località stabilita dall'Amministrazione Comunale e secondo le disposizioni impartite dagli Agenti Municipali.

Art. 15 - Allestimento e funzionamento del parco

L'allestimento materiale del parco avviene sotto il controllo e la vigilanza degli agenti del Comune.

L'Amministrazione Comunale, impartisce le necessarie disposizioni per assicurare il regolare svolgimento del parco (uso degli apparecchi sonori, rispetto delle norme igienico-sanitarie, rimozione rifiuti, ecc.).

I partecipanti al parco possono nominare una Commissione di 3 membri che collabori al buon funzionamento del parco.

Qualora un'attrazione non si presenti in condizioni di assoluta decorosità, ovvero la sua conduzione possa costituire elemento di disturbo del parco, oppure motivo di immoralità, l'Amministrazione Comunale potrà richiedere l'immediato allontanamento della ditta, senza che il titolare abbia diritto a rimborso alcuno.

TITOLO II

COMPLESSI NON COSTITUENTI PARCHI TRADIZIONALI

Art. 16

Per i complessi non costituenti parchi tradizionali valgono le norme fissate agli artt. 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.

I complessi di cui al presente titolo possono agire in qualsiasi periodo dell'anno.

TITOLO III

Art. 17 - Circhi equestri

L'assegnazione di aree per spettacoli di circhi equestri non può essere contemporanea a quella per i tradizionali parchi di divertimenti, salvo deroghe concordate con i sindacati di categoria.

Nel caso siano presentate due o più domande per l'installazione di circhi equestri nello stesso periodo, il Comune provvederà all'assegnazione dell'area mediante sorteggio, alla presenza degli interessati o di incaricati degli stessi.

Sono esclusi dal sorteggio coloro che hanno avuto per ultimi la concessione.

Il concessionario di area per l'impianto di circo equestre deve provvedere, entro 15 gg. dalla data della concessione e pena la decadenza della stessa, al versamento di un deposito cauzionale, ai sensi del precedente art. 5, garanzia della effettiva utilizzazione della concessione e dei danni eventualmente provocati al patrimonio comunale.

Art. 18 - Sgombero rifiuti

Lo sgombero dei rifiuti eventualmente prodotti durante l'occupazione concessa avviene, in ogni caso, a spese dei concessionari, i quali prendono, allo scopo gli opportuni accordi con il servizio comunale Igiene e Sanità.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19 - Eventuale concessione di aree private

La concessione di aree private per l'allestimento di spettacoli viaggianti è subordinata al nulla-osta dell'Amministrazione Comunale.

Art. 20 - Disposizioni integrative

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento valgono le norme consuetudinarie, riconosciute sia dal Comune che dalle organizzazioni sindacali della categoria, e tutte quelle relative alle occupazioni suolo pubblico e di polizia urbana.